



Eliminati i voucher e ripristinata la responsabilità solidale in materia di appalti tra committente e appaltatore

Lo scorso 17 marzo il Governo ha emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2017 n. 25 rubricato “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.”

Con tale decreto è stata dunque prevista l’abolizione dei voucher ovvero l’abrogazione del lavoro accessorio e la modifica della disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Intento principale del Decreto Legge 25/2017 è stato disinnescare il referendum abrogativo avviato dalla CGIL sulla abolizione dei voucher e sul ripristino della normativa della responsabilità solidale negli appalti fra committenti e appaltatore, la cui data era già stata fissata per il prossimo 28 maggio. Con una accelerazione dell’iter parlamentare il testo del decreto legge andrà in Aula il 5 aprile per essere votato il 6 aprile c.a..

Voucher e regime transitorio

Il lavoro accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Dlgs n. 273/2003 che, con il Capo II, disciplina “prestazioni occasionali di tipo accessorio”. L’obiettivo era regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, non riconducibili a forme tipiche di contratto di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e occasionale nonché tutelare situazioni non espressamente regolate dal legislatore, assicurando ai prestatori di lavoro minime tutele previdenziali ed assicurative. L’istituto ha dapprima subito una radicale trasformazione con la c.d. riforma “Fornero”, con la quale veniva adottato un criterio propriamente economico e quantitativo per identificare le attività; limite successivamente innalzato con l’art 48 del D.Lgs. n. 81/2015.

L’abolizione del lavoro accessorio ha portato però ad una lacuna normativa, in quanto se da un lato si è data una scadenza all’utilizzo dei voucher già acquistati entro il 17 marzo, i quali potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017, dall’altro l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio, ha di fatto abrogato anche le norme relative all’uso del lavoro accessorio e ai relativi limiti e controlli.

Nel Comunicato del 21/03/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’uso dei voucher e del lavoro accessorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Fabiola Viccei

fviccei@studiopadovan.com



Avv. Michele Bonomini

mbonomini@studiopadovan.com



Avv. Roberto Panetta

rpanetta@studiopadovan.com



Avv. Tobia Cantelmo

tcantelmo@studiopadovan.com

Responsabilità solidale negli appalti tra committente e appaltatore

Il decreto legge 25/2017 ha altresì drasticamente modificato l'art 29 del Dlgs n.276/03 (cd. Legge Biagi).

Il Decreto in questione, con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, prevede infatti il ripristino integrale della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, a tutela dei lavoratori impiegati.

Come noto, la legge prevede particolari forme di tutela per i dipendenti coinvolti quando un'impresa (il committente) affida a un'altra impresa (l'appaltatore) il compito di erogare un servizio con un contratto di appalto. La legge Biagi, all'art 29, aveva previsto un regime di responsabilità solidale che incombeva su appaltatore e committente relativamente ai crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori coinvolti.

Tale responsabilità è stata ulteriormente ampliata da successivi interventi normativi del 2004 e del 2006 e solo parzialmente ridimensionata dai successivi interventi del 2012 e del 2014.

Gli interventi legislativi più recenti (quelli del 2012 e del 2014) hanno da un lato disciplinato la facoltà per la contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni normative in materia di solidarietà, dall'altro previsto un meccanismo processuale che consente al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e cioè di pretendere che il creditore (lavoratore o ente previdenziale) per ottenere soddisfazione del proprio credito debba aggredire preventivamente il patrimonio del debitore principale (appaltatore o subappaltatore), e solo ove questo risulti incapiente possa aggredire il patrimonio del committente.

Oggi, con le modificazioni previste dal Decreto Legge 25/2017 all'art 29 del D.lgs. 276/2003, il committente potrà essere aggredito anche prima dell'appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato. E' stata altresì eliminata la possibilità di deroga da parte dei contratti collettivi nazionali e la figura del litisconsorzio necessario tra committente o datore di lavoro e appaltatore (oltre ad eventuali subappaltatori).

Si torna così alla responsabilità solidale illimitata e senza filtri del committente.

Se convertito in legge in questi termini il decreto, occorrerà dunque da parte dei committenti procedere ad un'attenta selezione in fase di scelta dei propri appaltatori, ed altresì prevedere pattiziamente nei futuri contratti poteri di controllo preventivi e diritto di sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità.